

ATTO ANTICIPATORIO DI MESSA IN MORA AD HOC

CON PROPEDEUTICA RICHIESTA

DI ACCESSO AGLI ATTI,

AI DOCUMENTI ED ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

Raccomandata A.R.

In esenzione dall'imposta di bollo (Circolare nr. UCA 27720/1749/C.A. 16.2.1994 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)(R.M. 5.10.2001, n. 151/E che esclude dall'imposta di bollo l'istanza di accesso agli atti di cui all'art. 25 L. 7.8.1990, n. 241 non solo quando essa è finalizzata all'esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chieda copia semplice dei documenti stessi)

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Presidenza della Giunta provinciale

per l'invio alle Strutture organizzative del circuito interno

competenti ratione materiae

Piazza Dante, 15 - 38100 TRENTO (TN)

**** * ****

ALLA REGIONE LOMBARDIA

Presidenza della Giunta regionale

per l'invio alle Strutture organizzative del circuito interno

competenti ratione materiae

Via Filzi, 22- 20124 MILANO (MI)

** * **

AL REGISTRO ITALIANO DIGHE**Ufficio Periferico di Milano****Via Cordusio , n. 4 – 20123 MILANO (MI)**

** * **

ALL'AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**Via Garibaldi, 75****43100 PARMA (PR)**

** * **

In nome e per conto del **Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro**, con sede in Via Caduti, 22 (25070) Anfo (BS), in persona del delegato per la firma degli atti legali Sig. Romeo Seccamani, giusta mandato a margine del presente atto, agisce in questa sede lo scrivente avv. Franco Mellaia presso il cui studio in Bolzano, via Zara 18/1 il Coordinamento rappresentato è elettivamente domiciliato.

PREMESSE

le circostanze e considerazioni che seguono:

1. Sulla legittimazione e sui diritti che competono al Coordinamento delle Pro loco del Lago d'Idro nella salvaguardia e tutela dell'importante bene demaniale ed ambientale ex lege

Per il Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro, formazione sociale tutelata ex art. 2 Cost., ed i cui scopi da oltre due anni a questa parte si riconoscono essenzialmente nella tutela dell'importante bene demaniale ed ambientale ex lege Lago d'Idro (come è ormai notorio e come emerge ancor

più chiaramente *erga omnes* dai contenuti del sito Internet www.salviamoillagodidro.it), non può essere revocato in dubbio che esso:

a) **corrisponde** al **criterio in positivo**, recato dal comma 1 dell'art. 2 della **L. 7.12.2000, n. 383** recante «***Disciplina delle associazioni di promozione sociale***»;

b) **non corrisponde** al **criterio in negativo**, ossia **non rientra** nelle **esclusioni** dettate dai commi 2 e 3 del medesimo art. 2 della L. 383/2000;

c) per quanto precede sub a) e b), **il Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro**, da sempre formazione sociale tutelata ex art. 2 Cost., **va considerato de plano un'Associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000**. In particolare non sfugge che l'art. 1 comma 2 della L. 383/2000 («*La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale ...*») **menziona espressamente l'art. 9** della Carta fondamentale, che pertiene pure alla **materia dell'ambiente** (e non solo alla cultura ed alla ricerca scientifica e tecnica);

Orbene è pacifico che:

- **ex art. 26 L. 383/2000** «1. *Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. / 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari delle associazioni di promozione sociale.*»;

- ex art. 27 L. 383/2000: «27. **Tutela degli interessi sociali e collettivi.** 1. Le associazioni di promozione sociale **sono legittimate:**

a) a **promuovere azioni giurisdizionali** e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

b) ad intervenire in **giudizi civili e penali** per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti **le finalità generali perseguite dall'associazione;**

c) a ricorrere **in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).**

2. Le associazioni di promozione sociale **sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi** ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»

In definitiva, con ciò annichilendo in via preventiva ogni eccezione in proposito, il Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro è **pienamente legittimato ad ogni azione per la salvaguardia e tutela del lago d'Idro**, ivi incluso il ricorso eventuale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

2. Su un'importante questione di metodo che attiene congiuntamente ai principi pluralistico e democratico che informano la nostra Carta costituzionale in una con i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione

Dovrebbe essere acquisizione da tutti condivisa e praticata quella secondo la quale, per dirla con le parole dell'**Ad Plen. del Consiglio di Stato 20 aprile**

1999, n. 6, il controllo degli amministrati rende qualitativamente migliore l'esercizio dei pubblici poteri.

In altre parole i concetti espressi dal massimo Organo di giustizia amministrativa, validi in ogni tempo ma ancor più significativi e pregnanti **nell'attuale momento storico**, vanno energicamente qui ripresi stante le plurime manifestazioni di «insofferenza» (non disturbare il «manovratore»!) che le P.A. dimostrano nei confronti degli apporti delle formazioni sociali, come nel caso di specie del Lago d'Idro, dove non si contano quasi più le sollecitazioni **a ben operare** avanzate dal Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro.

Ma ecco (*repetita iuvant!*) le illuminanti parole dell'**Ad. Plen. del Consiglio di Stato 20 aprile 1999, n. 6** (Pres. Laschena, est. Maruotti):

«La l. 7.8.1990 n. 241 ha dato attuazione all'art. 97 Cost., per il quale la legge assicura "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". Tali principi costituiscono i valori essenziali di riferimento di ogni comportamento dell'amministrazione. Mediante la disciplina sull'accesso, il legislatore:

- ha permesso una più diffusa conoscenza dei processi decisionali (agevolando il concreto perseguimento dei valori dell'imparzialità e del buon andamento);

- ha favorito la partecipazione ed il controllo degli amministrati sui comportamenti dei soggetti che agiscono per l'amministrazione, che sono pertanto stimolati a comportarsi responsabilmente, con attenzione, diligenza e correttezza e sulla base di parametri di legalità, con il conseguente svolgimento di un'attività controllabile e, pertanto,

qualitativamente migliore». Ed ancora così si esprime sempre la cennata Ad. Plen. Cons. St.: «... *l'ordinamento tutela l'interesse pubblico allo svolgimento di una corretta attività di vigilanza e di controllo, maggiormente stimolata quando il comportamento di chi la effettua è valutabile, anche a posteriori, sulla base dei principi della trasparenza e del buon andamento (cfr. Cons. St., sez. IV, 20 maggio 1996, n. 665)*»; Parimenti è stato ritenuto che «è illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento che non rechi alcuna valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, lett. b)» (Cons. Stato, Sez. VI, 15.07.1998, n. 1074 - p.d. 990252), intendendosi ciò esteso anche «alle considerazioni del privato in ordine alla interpretazione della normativa applicabile» (TAR Lazio, Sez. III, 29.10.1997, n. 2582).

3. Sull'imperativo categorico di non contraddizione in ambito epistemologico e scientifico. Il teorema di Duns Scoto

Non pare ultroneo spendere qualche parola su alcuni profili di carattere epistemologico, validi per ogni dominio o campo scientifico.

Sono assiomi universalmente riconosciuti validi dalla comunità scientifica quelli per i quali:

a) da una **premessa errata od anche solo antinomica** non si può trarre alcunché di razionale, **giacchè da essa può derivarsi, come suol dirsi in logica, tutto ciò che si vuole**;

b) **la conclusione non può mai essere più forte della più debole** delle sue premesse.

Orbene la storia del pensiero umano conosce casi in cui il semplice annuncio della presenza di una antinomia è stato sufficiente per provocare nel destinatario l'abbandono totale della teoria cui attendeva con fatica ed impegno (è sin troppo noto il caso del c.d. paradosso di Bertrand Russel sulla teoria degli insiemi comunicato dal grande filosofo e matematico al suo contemporaneo Gottlob Friedrich Frege, il cui sconforto nel prendere atto dell'antinomia è stato di tale portata da indurlo ad abbandonare per sempre il proprio campo di ricerca e gli studi cui attendeva da tempo).

Con il dovuto rispetto per i Maestri della logica e del pensiero umano e fatte le debite proporzioni, nulla impedisce a chi scrive di asserire che nei comportamenti delle P.A. coinvolte nella vicenda del Lago d'Idro, ed in specie della Regione Lombardia (ma non solo!), si annida virulenta **la tossina della antinomia logica**, i cui effetti sulla teoria che si vorrebbe accreditare (e, peggio ancora, sulla formazione dell'opinione pubblica, che si vorrebbe plasmare ad arte, quando invece la collettività ha diritto ad una informazione esatta ed immune da contraddizioni che attingono nella specie alla dimensione della *res ipsa loquitur*) sono di devastante portata.

In campo epistemologico è universalmente riconosciuta la validità del **teorema di Duns Scoto** (noto sin dagli scolastici medioevali) secondo cui: **«Se in una teoria *T* coesistono due proposizioni *P* e non *P*, allora in *T* è possibile dimostrare qualsiasi proposizione *X*»**. Volgarmente il teorema di Duns Scoto è per l'appunto **l'asserzione di cui sopra alla lett. a).**

Perché quanto appena esposto non suoni come sterile disquisizione fine a sé stessa, varrà scegliere a terreno concreto di applicazione del teorema di Duns Scoto **il tema cruciale, per il Lago d'Idro, della «c.d. terza galleria»**.

Da parte della Regione Lombardia, e acriticamente da parte delle altre P.A., si asserisce in modo categorico che:

proposizione P: « la c.d. terza galleria in progetto è uno scolmatore».

Orbene, essendo noto ed incontrovertibile che:

- a) il **rischio idraulico** per il lago d'Idro si appalesa alla quota altimetrica di **371,50 m s.l.m.**;
- b) la quota di progetto (soglia di imbocco) della c.d. terza galleria è fissata a valore compreso tra **360,00 ÷ 362,00m s.l.m.**;
- c) **lo scolmatore**, per significato comune del termine e ancor più nel significato proprio della disciplina di settore, **è opera che serve**, per l'appunto, **a «decapitare» (dal latino *capitis deminutio*) un evento di piena idraulica**, col risultato di attenuare – anche di molto – l'idrogramma di piena. Quale esempio, forse il più importante in Italia, di scolmatore sovviene qui la Galleria Adige – Garda.

È di tutta evidenza, per quanto immediatamente precede, che **vale pure la:**

proposizione non P: «La c.d. terza galleria in progetto non è uno scolmatore» (o, il che è lo stesso, **non è solo** uno scolmatore).

L'ipotesi considerata nel teorema di Duns Scoto è dunque **verificata** nella specie. La conclusione **è devastante** per la tesi della Regione Lombardia (e delle altre P.A. che le fanno da inutile corollario), potendosi, per il teorema di Duns Scoto, affermare che in siffatta teoria si può ricavare **qualsiasi proposizione X**. (ad es., volutamente per rimarcare l'irrazionalità, (X =) «che la terra non ruota attorno al proprio asse»).

L'intera teoria della Regione Lombardia è dunque **logicamente travolta**.

La coerenza del sistema va colta, inevitabilmente, nell'atteggiamento responsabile da sempre manifestato dal Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro (e ne fa fede qui, incontrovertibilmente, quello **schema di decreto** offerto – su un piatto d'argento, verrebbe da dire - quale «prezioso» contributo ed apporto partecipativo del Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro ai **Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture ancora in data 23.1.2007**) che si compendia nelle asserzioni qui di seguito testualmente riprodotte:

«In via graduata, nel concorrere della duplice comprovata condizione

[1) insufficienza della soluzione circa la tombatura di tratto dell'asta fluviale che precede; **2) dimostrazione rigorosa** dell'impossibilità di regolare il fenomeno di piena nel bacino idrografico recapitante nel lago d'Idro mediante l'utilizzo ottimale (in termini di laminazione delle piene, con sfasatura pure dei colmi di piena) dei serbatoi esistenti a servizio di impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico], **giacchè solo ed esclusivamente alla sicurezza idraulica occorre avere riguardo, fissare la soglia di imbocco della c.d. «terza galleria» a quota non inferiore a m 371,50, sì che tale opera corrisponda solo ed esclusivamente alla scolmatura in caso di piena e non ad altri (inconfessati e reconditi) scopi produttivistici (decisamente recessivi di fronte alla tutela del bene ambientale ex art. 9 Cost.).»**

**4. Sulle coordinate di fondo della funzione amministrativa.
Sull'istruttoria «adeguata» nell'insegnamento della Corte nomofilattica.**

L'obbligo di verità che astringe la P.A. ed ogni singolo funzionario

L'azione dei pubblici poteri e la funzione amministrativa devono corrispondere in massimo grado al **principio di legalità**, ossia al **rispetto della legge e del diritto positivo (*ius in civitate positum*)**.

La funzione amministrativa è rivolta pure al soddisfacimento degli **interessi**, ancorchè **privati** ma **conformi** all'**interesse pubblico** (c.d. **interesse concreto**).

L'**interesse** in senso generale va visto come **utilità**, nella **duplice forma**: 1) **utilità che si ha e che si vuole mantenere**; 2) ovvero **utilità che non si ha e che si vuole conseguire**.

Qualsiasi Pubblica Amministrazione non è costituita in senso autoreferenziale, bensì per corrispondere alle esigenze della collettività e dei singoli cittadini secondo l'ordinamento giuridico.

In particolare gli Enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Regioni e lo stesso Stato) sono Enti a **fini generali** (ossia non predeterminati e a numero chiuso) **potendo e dovendo** sempre apprezzare **le esigenze** che **promanano dalla collettività e dai cittadini**.

Naturalmente se **un fine** è già **riconosciuto** (o **riceve protezione**) dall'**ordinamento giuridico**, siffatti Enti sono tenuti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ad **assecondare tale fine** e **non certo ad ostacolarlo**.

Al massimo livello di normazione (art. 98 comma 1 Cost.) è statuito che **«I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione»**. Il servizio

reso alla Nazione deve intendersi, secondo la migliore dottrina (Cassese, *// sistema amministrativo*, 62), come **servizio imparziale reso alla collettività**.

I pubblici poteri devono sempre uniformare la propria azione al rispetto del principio di leale collaborazione [ribadito a più riprese dalla Corte costituzionale: ex *plurimis*, **Corte Cost. 28 luglio 2004, n. 284; 22 luglio 2003, n. 263; 06 luglio 2001, n. 225; 16 dicembre 1998, n. 410; 10 aprile 1998, n. 110]**

Nessun dubbio che il concreto esercizio della funzione amministrativa debba sempre osservare il **principio generale del *tempus regit actum***.

Invero sono assiomi giurisprudenziali del tutto consolidati quelli per i quali:

- **«la legittimità di un atto amministrativo va verificata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui la competente autorità lo adotta»** (Cons. Giust. Sic., 18 ottobre 1996, n. 358; TAR Toscana, Sez. III, 30 giugno 1995, n. 156; TAR Lazio, Sez. III, 17 luglio 1995, n. 1253; TAR Calabria, Reggio Calabria, 6 luglio 1992, n. 593; Cons. Stato, Sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 761);
- **«la regola dell'applicazione della normativa vigente al momento in cui l'atto è adottato, vale non solo per il provvedimento finale ma anche per gli atti che definiscono singole fasi del procedimento e che siano tali da produrre effetti esterni o costituire il presupposto di provvedimenti ulteriori»** (TAR Lazio, Sez. III, 17 luglio 1995, n. 1253; Cons. reg. sic., 4 novembre 1992, n. 340; Cons. Stato, Sez. V, 6 aprile 1991, n. 452; Sez. IV, 24 novembre 1986, n. 751; Sez. VI, 9 maggio 1983, n. 341);

- *«la verifica della legittimità richiede, fra l'altro, l'accertamento della **veridicità e della correttezza dei presupposti di fatto e di diritto su cui il provvedimento si basa**» (Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 1991, n. 311).*

Ancora i provvedimenti quali **le autorizzazioni e/o le concessioni**, *a fortiori* quando hanno per oggetto un bene del demanio idrico, devono trovare il fondamento in una **istruttoria adeguata**. Lo stesso dicasi peraltro per qualsivoglia **autorizzazione amministrativa**, che sia espressione di **discrezionalità tecnica**.

È qui occorre ripetere, con la Cassazione penale, che *«In tema di abuso di ufficio è idonea a integrare la **violazione di legge**, rilevante ai fini della **sussistenza del reato**, l'inosservanza da parte dell'amministratore pubblico del **dovere di compiere una adeguata istruttoria** diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio di una autorizzazione; infatti, l'istruttoria amministrativa è comunque imposta da **una norma generale sul procedimento**, cioè dall'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, ed incide direttamente nella **fase decisoria** in cui i diversi interessi, pubblici e privati, **devono essere ponderati**. (Nell'affermare tale principio,... la Corte ha precisato che l'inosservanza del dovere di istruttoria **non** può essere considerata violazione di semplici norme interne relative al procedimento e, in quanto tali, prive del carattere formale e del regime giuridico della legge o del regolamento cui si riferisce l'art. 323 cod. pen.)»- Cass. Sez. VI sent. 69 del 4.1.2005 (ud. 4.11.2004) rv. 230901.*

5. Sull'insufficienza clamorosa dell'operato delle P.A. tutte coinvolte nella tematica del Lago d'Idro

Richiamato qui *ob relationem* l'atto iniziale dd. 31.1.2006 dello scrivente, in nome e per conto del Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro, è di palmare evidenza (e sconcertante, in un periodo storico in cui tutti censurano il distacco della politica dai cittadini!) la siderale distanza che intercorre tra i contenuti conoscitivi e propositivi dell'atto iniziale testè richiamato con il concreto operare delle Pubbliche Amministrazioni.

Un **interrogativo** su tutti: **i domini demaniali del Lago d'Idro (lo Stato e la Provincia autonoma di Trento)** in oltre due anni a questa parte sono stati forse in grado di determinare gli elementi costitutivi **[1) massa liquida; 2 alveo; 3 spiagge]** del **bene demaniale ed ambientale ex lege Lago d'Idro?**

La **risposta negativa** non si fa attendere e suona inevitabilmente come stigma nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Una volta di più, purtroppo, occorre prendere atto dell'inadeguatezza dell'Amministrazione pubblica di fronteggiare non solo il franco rapporto dialettico con le formazioni sociali (che **non sono** «**portatrici di problemi**» **bensi**, come nel caso concreto, «**portatrici di soluzioni**») ma, cosa più importante, la diretta tutela e salvaguardia del bene demaniale rientrante, anche storicamente, nello ***ius gentium***. Chi scrive porterà nella prossima Conferenza nazionale sull'acqua (preannunciata nella risoluzione approvata il 28.3.2007 dalla Commissione VIII della Camera dei Deputati) il caso del lago d'Idro (unitamente ad altri casi, ben s'intende, quali il lago di Molveno e pure il Lago di Garda) anche per sostenere scientificamente quella linea che ormai lo vede sempre più convinto sostenitore di una prospettiva ineludibile, ancorchè ***de iure condendo***: di fronte al degrado di un bene demaniale ed

ambientale, non impedito da chi avrebbe l'obbligo giuridico di impedire un siffatto evento negativo, non vi può essere che una conseguenza necessitata: alla **Pubblica Amministrazione inadempiente va sottratta la titolarità demaniale idrica, per conferirla ad altro Ente territoriale più virtuoso**. La legge statutale ben potrebbe, come è facile comprendere, **considerare e disciplinare tale eventualità** nell'intero territorio nazionale, in modo unitario ed indifferenziato, al solo fine di **esaltare la protezione effettiva, concreta ed efficace dei beni appartenenti allo *ius gentium*!**

In questo senso si avvicina la politica ai cittadini, non già nell'inerzia e nella confusione di metodo e di merito in cui si dibattono, purtroppo, le Pubbliche Amministrazioni!

6. Sulla nota ma mai sufficientemente ribadita situazione del lago d'Idro

Sol per accennare ora (rinviando comunque *ob relationem* all'atto dd. 31.1.2006) alle caratteristiche essenziali geografiche, geomorfologiche ed idrologiche del lago d'Idro va brevemente ricordato che tale lago:

- a) **è naturale, di origine glaciale;**
- b) annovera coordinate geografiche a centro lago: latitudine $\varphi = 45^{\circ}46'26''$; longitudine $\lambda = 10^{\circ}30'50''$;
- c) annovera coordinate Gauss Boaga a centro lago: 5069958 N ; 1617648 E;
- d) ha una superficie di 11,4 km² ed una profondità max di 122 m e media di 60 m;
- e) il bacino idrografico chiuso alla sezione corrispondente con l'incile del lago a valle è pari a 617 Km²;
- f) ha un perimetro pari a ca. 24 Km;

g) in origine il lago d'Idro era **olomittico** (**olo=tutto, missi=rimescolamento**), cioè manifestava un completo rimescolamento delle sue acque per tutti i 122 metri di profondità. Questo in breve il fenomeno: è noto che in inverno le acque superficiali hanno temperatura compresa fra 0° - 4° C, quelle profonde di 4° C (la temperatura alla quale l'acqua presenta la massima densità è, infatti, pari a 4°C). La stratificazione termica è pertanto inversa poiché le acque profonde sono in inverno più calde di quelle superficiali. In primavera le acque superficiali si riscaldano e quando arrivano a 4°C si ha di nuovo omotermia. Le acque di superficie passano dunque due volte l'anno (in primavera e in autunno) per i 4° C;

h) da lago in origine olomittico, quindi con moti convettivi che interessavano tutta l'acqua del lago fino al fondo, il lago d'Idro è divenuto ormai **meromittico** (**mero=parziale; missi=rimescolamento**): **i moti convettivi interessano soltanto uno strato superficiale al di sotto del quale le acque sono stagnanti. E così le acque profonde ristagnano e non si scambiano mai con quelle superficiali**, per effetto della loro densità che è particolarmente elevata. **Le acque stagnanti sono caratterizzate dalla scomparsa dell'ossigeno e della presenza di sostanze riducenti (H₂S; Fe⁺⁺; NH₄⁺;ecc.).** Il fenomeno qui descritto della meromissi del lago d'Idro va fatto risalire cronologicamente agli anni '50-'60. Con formula riassuntiva ben può dirsi che l'ecosistema del lago d'Idro, dopo migliaia di anni di vita naturale, **ha subito negli ultimi pochi decenni a questa parte fortissimi cambiamenti**, sia a causa degli eccessivi

dislivelli conseguenti ai prelievi per utilizzi idroelettrico ed irriguo (**per un lasso di tempo di oltre 80 anni si sono registrati dislivelli fino a 7 metri, con l'escursione ordinaria attestata alla soglia dei 6 metri!**), sia per gli eccessivi apporti di nutrienti successivi al boom economico degli anni sessanta;

- i) Il lago d'Idro sin dagli anni '20 è stato fatto oggetto di una massiva utilizzazione per scopi idroelettrici ed irrigui con **snaturamento della sua funzione primigenia di lago ed assimilazione artificiosa al mero serbatoio. Il danno conseguente all'ambiente è stato ed è tuttora di incommensurabile portata**; la situazione lesiva protrattasi così a lungo nel tempo, con le improvvide determinazioni amministrative di regolazione del lago piegate alle più spinte esigenze produttivistiche, **ha ingenerato una situazione intollerabile sul bene demaniale ed ambientale che esige ora**, sulla scorta dei valori promananti dalla **Carta fondamentale non meno che dal diritto comunitario e dal diritto interno, di essere riconvertita senza dilazioni di sorta**, tenendo conto pure del patto intergenerazionale per un Ambiente integro che impegna *hic et nunc* le generazioni presenti verso quelle future.

Ancora va sottolineato che col D.Lgs. 152/2006, che fra l'altro reca profonde modifiche al R.D. 11.12.1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), trova piena esaltazione normativa quel **principio di tutela quantitativa della risorsa e del correlativo risparmio idrico**, in una col **governo dei trasferimenti d'acqua**, che la

migliore dottrina da tempo aveva individuato come problema centrale per la disciplina del bene acqua e più in generale dell'ambiente in senso unitario.

Il D.Lgs. 152/2006 affronta invero la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche attraverso **un sistema olistico** incentrato non solo sulla diretta salvaguardia dell'acqua in quanto tale ma pure sulla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi ad essa correlati, ed ancora sulla tutela della salute spingendosi alla **determinazione dei corretti usi nei diversi settori d'impiego dell'acqua (agricoltura, industria, ecc.)**.

Significative e pregnanti le indicazioni precettive degli enunciati normativi degli artt. 95 («*Pianificazione del bilancio idrico*») e 96 («*Modifiche al R.D. 11.12.1933, n. 1775*»), ed ancora degli artt. 98 («*Risparmio idrico*») e 99 («*Riutilizzo dell'acqua*»).

Basti qui il cenno a talune di tali indicazioni precettive. Ed invero l'art. 96 al comma 3 così recita: «3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: "*Articolo 12-bis.*

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche

qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.»

E così dispone il medesimo art. 96 al comma 9: «9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente: ***"Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio."***

Così letteralmente l'art. 98: «***Risparmio idrico. 1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili***.

2. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti».

Sempre il Testo Unico Ambientale di cui al **D.Lgs. 3.4.2006, n. 152**, attuativo della legge delega n. 308/2004, sotto il titolo III (*Tutela dei corpi idrici e*

disciplina degli scarichi), al Capo I (Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento), sub art. 91 (recante in rubrica: Aree sensibili) statuisce che: «1. Le **aree sensibili** sono individuate secondo i criteri dell'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto. **Sono comunque aree sensibili:**

a) i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto, nonché i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;

b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;

c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

d) le aree costiere dell'Adriatico Nord-Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;

e) il lago di Garda e il lago d'Idro;

f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino;

g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti;

h) il golfo di Castellammare in Sicilia;

i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.

Omissis

Orbene l'atto dd. 31.1.2006 e quant'altro già in possesso dei Ministeri interessati, comprovano che un danno ambientale (*a fortiori* come definito nell'art. 300 D.Lgs. 152/2006: «È danno ambientale qualsiasi deterioramento

significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima») si è già prodotto.

Il danno non va portato ad ulteriori conseguenze. Sovviene poi la c.d. clausola di equivalenza secondo cui «*non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo*» (art. 40, comma 2, c.p.).

Ancora il **c.d. «principio di precauzione»** [che trova chiara enunciazione nell'art. 174 del Trattato CE:

«174. [130R] 1. La politica della Comunità **in materia ambientale** contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- **salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;**
- **protezione della salute umana;**
- **utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;**
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. **La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di**

tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della

Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione

preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei

danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di

protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di

salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di

natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria

di controllo.

3. Nel predisporre la sua politica **in materia ambientale** la Comunità tiene

conto:

- **dei dati scientifici e tecnici disponibili;**
- **delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;**
- **dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;**
- **dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.**

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri

cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le

modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi,

negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228, tra questa ed i terzi

interessati.
 Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali».]

impone alla P.A. competente di agire senza tentennamenti o riserve di sorta. In altri termini i comportamenti operativi di cui agli artt. 299 e ss. del D.Lgs. 152/2006 non costituiscono un'«opzione graziosa» nelle mani del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ma veri e propri obblighi giuridici cui lo stesso Ministero è soggetto (giusta il principio di legalità).

* * * *

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro, formazione sociale tutelata ex art. 2 Cost. e artt. 2 e ss. L. 383/2000, nel mentre

preannuncia

in esito pure alla procedura di accesso agli atti, documenti ed all'informazione ambientale, specifico atto di messa in mora ad hoc

formula

a termini degli artt. 22 e ss. L. 7.8.1990, n. 241, nel testo novellato di cui alla L. 11.2.2005, n. 15, nonché ai sensi del D.Lgs. 195/2005 (di recepimento in diritto interno della direttiva 2003/4/CE), nonché, ancora, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

istanza formale di accesso

nei confronti:

1) della **Provincia autonoma di Trento**, al fine di acquisire ogni documentazione afferente alla questione sul tappeto, sotto tutti i profili di competenza della Provincia autonoma (quale contitolare con lo Stato della demanialità del lago d'Idro), ed in particolare ogni documentazione

comunque attinente all'intervenuto accordo con la Regione Lombardia per i diversi profili ivi incluso quello della sicurezza idraulica con riferimento alle opere comunque interessanti l'incile del lago ed ancora l'ipotesi della c.d. terza galleria;

2) della Regione Lombardia, al fine di acquisire ogni documentazione afferente alla questione sul tappeto, ed in particolare concernente:

a) la situazione attuale in cui versa la zona della c.d. paleofrana ed i relativi interventi programmati sul versante esposto in relazione al principio di precauzione;

b) la sicurezza idraulica del lago d'Idro ed i relativi interventi programmati, con ogni rappresentazione progettuale di opere et similia, segnatamente concernenti la c.d. terza galleria;

c) la sicurezza viabilistica e stradale della zona in fregio al Lago d'Idro in relazione al p.to a) che precede;

3) del Registro Italiano Dighe – Ufficio Periferico di Milano, al fine di acquisire ogni documentazione ed informazione ambientale attinente alle opere in essere nonché in progetto comunque incidenti sulla regolazione del lago d'Idro;

4) dell'AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po - al fine di acquisire ogni documentazione ed informazione ambientale attinente ai dati idrometrici ed idrologici interessanti il Lago d'Idro nonché il bacino imbrifero sub lacuale segnatamente afferente al fiume Chiese emissario sino al suo sbocco nell'Oglio.

Va puntualizzato che debbono ritenersi inclusi nel diritto di accesso pure i documenti relativi ad eventuali atti di diritto privato secondo la più recente ed

ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 8.6.2000, n. 3253; Cons. Stato, Ad. plen., 22.4.1999, n. 4; Cons. Stato, Sez. IV, 15 gennaio 1998, n. 14; Cons. Stato, Sez. IV, 17.6.1997, n. 649; Cons. Stato, Sez. IV, 4.2.1997, n. 82). La cognizione poi deve intendersi comunque estesa: 1) a tutti gli atti endoprocedimentali nonché a quelli comunque connessi; 2) agli atti interni, ai pareri di qualunque genere e comunque acquisiti all'esterno ovvero nel circuito organizzativo dell'Ente, ai documenti rientranti nell'attività preparatoria che precede l'avvio del procedimento amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 6.8.1997, n. 772).

L'accesso informativo, in applicazione sempre del D.Lgs. 24.2.1997, n. 39 (attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente), nonché della direttiva **2003/4/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 28.1.2003 (che dispone un rafforzamento del diritto di accesso migliorando il regime di cui alla direttiva 90/3313/CEE, la quale ultima peraltro risulta ormai abrogata dal 14.2.2005) recepita in diritto interno col **D.Lgs. 195/2005**, si intende **esteso alla situazione ambientale** concernente direttamente il Lago d'Idro e suo immissario/emissario fiume Chiese.

È appena il caso di precisare che nella specie ricorre il **carattere di specialità** afferente all'**informazione ambientale**, dovendosi ripetere, con la giurisprudenza amministrativa che *«anche la norma nazionale [D.Lgs. 39/1997 - ndr], volta a garantire a "chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente" (art. 1), appresta, sulla falsariga della disciplina comunitaria, una tutela, ch'è stata opportunamente definita «desoggettivata», una tutela che prescinde cioè da qualunque*

*limitazione di ordine soggettivo all'accesso e, dunque, dall'accertamento di qualsivoglia posizione di interesse, instaurando una sorta di controllo sociale diffuso sulla qualità del bene ambiente (controllo che consente, altresì, anche l'abbandono di posizioni e concezioni di carattere elitario nella qualificazione e nella politica di protezione dell'ambiente), affermando un principio di **accessibilità generale ed indifferenziata**» (TAR Lombardia, Brescia, 30 aprile 1999, n. 397, RGA 2000, 347).*

Dunque in materia ambientale l'accesso si configura come **azione popolare**, e cioè come possibilità offerta a «**chiunque ne faccia richiesta, senza che debba dimostrare il proprio interesse**», di prendere visione ed estrarre copia dei documenti che contengono informazioni in materia ambientale, in modo da **garantire un controllo diffuso sull'ambiente**. Del resto non ha mancato la giurisprudenza comunitaria e nazionale di precisare perspicuamente che «*l'oggetto dell'accesso è più ampio e diverso da quello emergente dalla L. n. 241/1990, spostandosi dal documento amministrativo alla informazione, comprendente, quindi, anche l'attività informale posta in essere dalla pubblica amministrazione*». (cfr. C. Giust. Ce, Sez. VI, 17.6.1998 (causa 321/96); Cons. Stato, Sez. V, 22.2.2000, n. 939).

Va aggiunto che in tema di informazione ambientale è intervenuta significativamente la **Convenzione di Aarhus**, ratificata dal Parlamento italiano nel corso del 2001 (L. 16.3.2001, n. 108).

Ancora è stato ritenuto (TAR Lazio, sentenza n. 4767/2006 - n. 3132 Reg. Ric.- Coordinamento Pro Loco Lago d'Idro/Ministero delle Infrastrutture) che:

*«l'art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ha infatti introdotto, come prima aveva fatto il D.L. vo 24 febbraio 1997 n. 39 (abrogato dall'art. 12 del cit. D.L.vo n. 39 del 1997), una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: **l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili.**»*

*«Sotto il primo profilo, l'art. 3 D.L. vo n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali **spettano a chiunque le richieda**, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.»*

«Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione. Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo

*diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata **eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente**».*

Precisa che intende esercitare il diritto di accesso secondo le forme e modalità: 1) della **visione immediata** degli atti e dei documenti de quibus; 2) della **estrazione di copia semplice** degli atti medesimi, con riserva di corrispondere, all'atto della consegna, gli oneri dovuti per la riproduzione.

Il presente atto viene altresì trasmesso in copia alle seguenti Autorità:

- Commissione della Comunità Europea, nella sede istituzionale di 200 Rue De La Loi B - 1049 BRUSSELS-BELGIO;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi (00187) ROMA;
- Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, nella sede in Via Cristoforo Colombo, 44 (00145) ROMA;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sede in Piazzale Porta Pia, 1 (00161) ROMA;
- Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, nella sede in Via Piave 3 (38100) TRENTO;
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, nella sede in Piazza Paolo VI, 16 (25121) BRESCIA (BS).

Ancora il presente atto viene inviato in copia all'Amministrazione della Comunità Montana di Valle Sabbia, nella sede istituzionale in Via General

Riverberi n. 2 (25070) NOZZA DI VESTONE (BS), nonché alle Amministrazioni comunali di:

- Acquanegra sul Chiese, Sede Municipale, Piazza XXV Aprile, 1 (46011) ACQUANEGRA sul CHIESE (MN);
- Canneto sull'Oglio, Sede Municipale, Piazza Matteotti, 1 (46013) CANNETO sull'OGLIO (MN);
- Asola, Sede Municipale, Piazza XX Settembre, 1 (46041) ASOLA (MN);
- Casalmoro, Sede Municipale, Via Pietro Nenni, 33 (46040) CASALMORO (MN);
- Remedello, Sede Municipale, Piazza Padre G. Bonsignori, 23 (25010) REMEDELLO (BS);
- Acquafredda, Sede Municipale, Via della Repubblica, 14 (25010) ACQUAFREDDA (BS);
- Visano, Sede Municipale, Piazza Castello, 21 (25010) VISANO (BS);
- Calvisano, Sede Municipale, Piazza Caduti, 4 (25012) CALVISANO (BS);
- Carpenedolo, Sede Municipale, Piazza Europa, 1 (25013) CARPENEDOLO (BS);
- Calcinato, Sede Municipale, Piazza Aldo Moro, 1 (25011) CALCINATO (BS);
- Bedizzole, Sede Municipale, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 (25081) BEDIZZOLE (BS);
- Nuvolera, Sede Municipale, Piazza Gen. Soldo, 1 (25080) NUVOLERA (BS);

- Nuvolento, Sede Municipale, Piazza Roma, 19 (25080) NUVOLENTO (BS);
- Prevalle, Sede Municipale, Via Morani, 11 (25080) PREVALLE (BS);
- Calvagese della Riviera, Sede Municipale, Piazza del Municipio, 12 (25080) CALVAGESE della RIVIERA (BS);
- Muscoline, Sede Municipale, Piazza Roma, 8 (25080) MUSCOLINE (BS);
- Gavardo, Sede Municipale, Via G. Marconi, 7 (25085) GAVARDO (BS);
- Villanuova sul Clisi, Sede Municipale, Via del Brasino (25089) VILLANUOVA SUL CLISI (BS);
- Roè Vociano, Sede Municipale, Via G. Frua, 2 (25077) ROE' VOLCIANO (BS);
- Sabbio Chiese, Sede Municipale, Via Caduti, 1 (25070) SABBIO CHIESE (BS);
- Vobarno, Sede Municipale, Piazza Ferrari, 1 (25079) VOBARNO (BS);
- Barghe, Sede Municipale, Via Nazionale, 1 (25070) BARGHE (BS);
- Vestone, Sede Municipale, Piazza Garibaldi, 12 (25078) VESTONE (BS);
- Lavenone, Sede Municipale, Via Nazionale, 99 (25074) LAVENONE (BS).

Salvis iuribus.

Bolzano, li 22.2.2008

Avv. Franco Mellaia